Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1796

9.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1796 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

recante deroga, per l'anno 2025, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, anteriormente al 1º dicembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(2) A norma dell'articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza, la Commissione può adottare, se del caso, atti di esecuzione che derogano all'articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari.

(3) A seguito della riunione del comitato per la politica agricola comune del 12 giugno 2025, gli Stati membri hanno chiesto di derogare all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per poter versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2025 onde far fronte a un'emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui gli aumenti unilaterali dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le conseguenti tensioni commerciali, l'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi. Gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità a causa di una combinazione di tali eventi avversi che incidono sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime agricole. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e tutte le misure in relazione all'anno di domanda 2025.

(4) Le attuali tensioni commerciali che perturbano le catene di approvvigionamento globali incidono sulla disponibilità di fattori di produzione agricoli, aumentano i costi e hanno ripercussioni sulla redditività economica degli agricoltori. Il calo della competitività dovuto all'aumento dei prezzi, unito alla necessità di trovare mercati alternativi, rappresenta una complicazione economica per gli agricoltori. I dazi accrescono inoltre l'incertezza nelle relazioni commerciali internazionali, portando a condizioni di volatilità dei mercati.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj).

([3]) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/229/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(5) L'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di prolungare le difficoltà esistenti, quali le perturbazioni delle filiere alimentari globali e la continua pressione al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi e incertezze perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto rilevante sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.

(6) Si prevede inoltre che le recenti condizioni climatiche avverse in alcune regioni, come la siccità ricorrente dovuta a gravi deficit idrici, le gelate tardive, le precipitazioni locali eccessive e le inondazioni, avranno conseguenze negative sulla resa delle colture, aumentando la pressione sul settore agricolo.

(7) A causa di tali circostanze, tenuto conto che gli eventi avversi si ripercuotono sul prezzo dei fattori di produzione e delle materie prime agricole, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2025 al fine di ovviare ai problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l'Unione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2025 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2025 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi per lo sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN